

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1968

Modifica all'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, in materia di rilascio di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di maturità ed abilitazione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, dispone, come è noto, che possono essere rilasciati dal Ministero certificati di maturità o di abilitazione in caso di smarrimento dei diplomi originali.

Le domande per il rilascio di tali certificati, dalla data di entrata in vigore del citato regio decreto, sono andate progressivamente aumentando, come è ovvio, in diretta dipendenza del rilevante aumento del numero dei diplomati conseguente alla rapidissima espansione scolastica, nonchè delle cause di smarrimento o distruzione dei diplomi originali, connesse fra l'altro con le ultime vicende belliche che hanno interessato l'intero territorio nazionale e con le più frequenti occasioni di spostamenti e trasferimenti offerte dalla vita moderna.

La mole delle richieste negli ultimi anni ha raggiunto dimensioni tali che i competenti uffici ministeriali si sono spesso trovati nella impossibilità di esitarle con la tempe-

stività che sarebbe stata necessaria trattandosi per lo più di certificati da allegare a domande di partecipazione a concorsi e da produrre, quindi, entro termini perentori.

In proposito è opportuno aggiungere che sovente gli interessati vengono personalmente al Ministero, da province anche lontane, per ottenere in giornata il rilascio del documento ed evitare l'attesa per l'espletamento della normale istruttoria e le comunicazioni al Provveditore agli studi per il cui tramite avviene la consegna dei certificati.

Analoga situazione esiste per quanto riguarda le rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esami, sui diplomi e sugli altri documenti scolastici, rettifiche che, in base non a una disposizione legislativa ma ad una lunga prassi, sono attualmente autorizzate dal Ministero, previa istruttoria delle relative pratiche, ed eseguite poi dai Provveditori agli studi e dai Capi d'istituto per gli atti in loro possesso.

Anche per tale materia valgono le considerazioni fatte circa le cause che, nell'attuale sistema centralizzato, appesantiscono il servizio ritardando la definizione delle pratiche.

Un rimedio a tale situazione si può ottenere demandando ai Provveditori agli studi il compito di rilasciare i certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, dei diplomi di maturità e di abilitazione.

Una soluzione siffatta non incontra difficoltà sul piano organizzativo in quanto una copia dei registri d'esame è custodita presso le scuole cui i candidati appartenevano, nè sul piano giuridico dato che l'esercizio di una attività certificativa, quale è il rilascio del certificato di studio, è facoltà che appartiene anche ai Provveditori agli studi nella loro veste di pubblici ufficiali.

Parallelamente, per quanto riguarda la rettifica dei dati anagrafici sui registri di esame e sugli altri atti scolastici, non sussistono ostacoli perchè l'esecuzione delle relative variazioni venga effettuata dai Provveditori agli studi dopo gli opportuni accertamenti presso gli uffici di stato civile.

Per consentire il prospettato decentramento, occorre però un provvedimento di carattere legislativo, che nella sua modesta portata, circoscritta ad un ambito strettamente amministrativo, sollevi l'Amministrazione centrale dalle attuali incombenze.

A tal fine si è predisposto il presente disegno di legge che consta di tre articoli. Di essi il primo dispone, a rettifica del citato articolo 99, che i Provveditori agli studi sono competenti a rilasciare i certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, dei diplomi di maturità e di abilitazione.

Con il secondo articolo è rimessa alla competenza dei Provveditori agli studi disporre la rettifica dei dati anagrafici sui registri di esame e sugli altri atti scolastici ed impartire, ove occorra, le istruzioni ai Capi di istituto per l'esecuzione dei relativi adempimenti.

Con l'articolo 3 si dispone l'emanazione da parte del Ministero della pubblica istruzione delle necessarie norme di esecuzione della legge.

È appena il caso di notare che il disegno di legge, data la sua natura, non comporta oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, è sostituito dal seguente:

« Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturità, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.

In caso di smarrimento, e purchè l'interessato ne faccia domanda su carta legale documentando l'avvenuto smarrimento a mezzo di atto notorio i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal Provveditore agli studi.

Con le stesse modalità sono rilasciati dal Preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza.

I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge ».

Art. 2.

Sono disposte dai Provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, verrà emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la sua esecuzione.